

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

denominata RADUGA - ASSOCIAZIONE CULTURALE DEI RUSSI LIPOVANI DI TORINO

Art. 1 - È costituita l'Associazione di promozione sociale denominata **RADUGA - Associazione Culturale dei Russi Lipovani di Torino** con sigla RADUGA - ACRLT, con sede legale in Torino, [REDACTED]

[REDACTED] L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, si ispira ai principi della legge 383 del 7/12/2000 e persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi. L'eventuale regolamento interno, deliberato dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, disciplina, in armonia con il presente Statuto, gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione interna della Associazione. L'Associazione, ritenendo essenziale lo sviluppo dell'amicizia e della collaborazione tra i popoli, può aderire, su proposta del Consiglio Direttivo e con deliberazione dell'Assemblea, ad ogni manifestazione e movimento che si propongano tali obiettivi nello spirito della Costituzione Italiana, della Carta dell'ONU e della Conferenza di Helsinki. L'Associazione ha strutture e contenuti democratici, persegue unicamente i fini statutari avvalendosi in modo prevalente e determinante dell'attività volontaria, libera e gratuita dei propri soci. In caso di particolare necessità potrà inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati. L'eventuale variazione della sede potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà formale variazione del presente statuto.

Art 2. – L'associazione non persegue fini di lucro e ha lo scopo di promuovere l'integrazione attraverso la diffusione della cultura russa nelle sue molteplici manifestazioni come la danza, la musica e i costumi propri dei paesi d'origine. Favorisce l'apprendimento della lingua, delle leggi, costumi, cultura e di diverse manifestazioni sociali della società italiana che ci ospita, nelle regole del rispetto, della dignità e nello spirito del processo d'integrazione, tenendo conto delle radici, valori e tradizioni propri del popolo russo. Promuove e diffonde la cultura russa antica nelle sue molteplici manifestazioni attraverso la collaborazione nei settori culturale, scolastico, sociale, scientifico, tecnologico e religioso, promuovendo l'informazione, valorizzando le risorse umane e i valori formativi naturali ed acquisiti a sostegno di un processo d'integrazione sicuro, stabile e sostenuto. Inoltre essa svolge attività per favorire l'integrazione sociale, l'educazione interculturale, la valorizzazione delle diverse espressioni culturali, ricreative, sociali, religiose ed artistiche, nonché la formazione, l'assistenza e l'accoglienza, nel rispetto dei principi di partecipazione, solidarietà e pluralismo. In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si impegna a:

- Promuovere e organizzare corsi di studio e approfondimento della cultura russa nelle sue diverse manifestazioni (corsi di lingua russa, musica, danza, teatro e costumi) per salvaguardare e tramandare l'identità e l'antica tradizione russa.
- Assistere gli associati nelle pratiche amministrative concernenti la normativa sull'immigrazione, tutelandoli e rappresentandoli nelle controversie con gli enti pubblici italiani e anche le autorità consolari e diplomatiche del paese d'origine.
- Promuovere, organizzare e gestire manifestazioni, attività sportive, spettacoli, mostre e rassegne artistico - culturali e artigianali, seminari, convegni, produzioni e proiezioni cinematografiche, discografiche ed audiovisive e quant'altro sia necessario per far conoscere la cultura straniera e raggiungere gli scopi sociali previsti dall'Associazione.
- Promuovere e gestire attività editoriali a carattere formativo, informativo e culturale.

L'Associazione potrà inoltre svolgere ogni attività diretta allo scambio di conoscenza in tutti i campi delle rispettive culture e comunque qualsiasi altra attività culturale e ricreativa lecita ed inerente agli scopi del sodalizio. L'Associazione non potrà in nessun modo sollecitare la raccolta del risparmio o svolgere attività che possano essere assimilate a quelle creditizie o delle banche. L'Associazione potrà inoltre esercitare le sopraelencate attività culturali, formative, ricreative e editoriali anche per i non soci (persone fisiche, Enti pubblici o privati) che ne facciano richiesta ed incentivare, promuovere, appoggiare e realizzare iniziative di soggetti terzi; tali attività secondarie sono previste per l'attuazione degli scopi istituzionali, sono correlate all'attività principale in termini strumentali ed accessori e non sono comunque prevalenti rispetto alle attività primarie ed istituzionali. Inoltre l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

- somministrare alimenti e bevande in occasione di manifestazioni ai sensi dell'art. 31, comma 2 della L. 383/2000.
- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi.

- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale quali iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi) per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.
- le attività di cui comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti con l'eventuale collaborazione dei partner coinvolti nei progetti.

Art.3 - L'Associazione non persegue scopi di lucro, ma si basa su autofinanziamenti e/o contributi di Enti Pubblici e Privati. È esplicitamente vietata l'assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale tra i soci, salvo fatto che la distribuzione o la destinazione siano imposti dalla legge. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sociale sarà devoluto ad altro ente con finalità analoghe, sentito l'organo di controllo dalla legge.

Art.4 - Il patrimonio è costituito da:

- Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione.
- Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
- Da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione.

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprio attività da:

- Quote associative e contributi degli aderenti.
- Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali e privati.
- Contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi e progetti realizzati nell'ambito dei fini istituzionali.
- Donazioni e lasciti testamentari.
- Entrate derivate da prestazioni di servizi convenzionati.
- Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi sociali e istituzionali dell'Associazione.
- Erogazioni liberali degli associati o da terzi.
- Entrate derivanti da attività promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.
- Altre entrate compatibili con le finalità dell'associazionismo di volontariato.

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. I rendiconti approvati dall'Assemblea vengono depositate presso la sede sociale, gli associati hanno la facoltà di consultarli e di chiederne copia. In caso di particolare esigenze, l'Assemblea Ordinaria dei soci potrà essere convocata nel più ampio termine di sei (6) mesi per l'approvazione dei rendiconti.

Art.5 – Il numero degli aderenti è illimitato. L'associazione non fa distinzione alcuna, né discrimina per quanto riguarda sesso ed orientamento sessuale, razza, etnia, nazionalità, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali al momento di valutare la domanda di ingresso nell'Associazione, né tra i soci dell'Associazione stessa. Le domande di ammissione dei soci vengono raccolte dalla Segreteria, accettate in via preliminare dal Presidente, e poi accettate definitivamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione con delibera. Sono membri di diritto i soci fondatori firmatari dell'Atto Costitutivo dell'Associazione. I soci sono classificati in soci ordinari, soci sostenitori e soci onorari: sono soci onorari quelli che per la loro personalità, per la frequenza all'associazione o per aver contribuito finanziariamente o svolto attività a favore dell'associazione stessa ne hanno sostenuto l'attività e la sua valorizzazione; sono soci sostenitori i soci che annualmente versano una quota almeno doppia di quella fissata per i soci ordinari. Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Ogni socio ordinario o sostenitore all'atto dell'iscrizione deve versare il contributo sociale annuale; tale versamento dovrà essere rinnovato annualmente. La quota associativa annuale è fissata, per il primo anno, nella misura di €. 12 e sarà, in seguito, determinata dall'Assemblea. La quota associativa è intrasmissibile, non è rivalutabile e non è ripetibile. La qualità di socio comporta il diritto di frequentare l'associazione, d'accedere alle manifestazioni ed alle attività dalla stessa organizzate, d'usufruire delle attrezzature dell'associazione, di presenziare con diritto di voto alle assemblee, di eleggere organi sociali ed essere eletto negli stessi. L'appartenenza all'associazione impegna gli aderenti ad attenersi al presente Statuto, ad osservarne gli eventuali regolamenti e al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi Organi, secondo le competenze statutarie. L'adesione dei soci ha durata illimitata,

fatti salvi i casi di recesso o d'esclusione; è espressamente esclusa la temporaneità dell'adesione. Pertanto la qualità di socio può essere persa soltanto per i seguenti motivi:

- per dimissioni, che devono essere comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo, con almeno tre mesi interi d'anticipo rispetto alla scadenza. In tal caso il recesso ha effetto, nei confronti del socio, alla scadenza;
- per mancato pagamento, anche parziale, della quota associativa deliberata;
- per delibera d'esclusione dell'Assemblea. La delibera d'esclusione può essere decisa dall'Assemblea per motivi d'incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto o per altri gravi motivi che comportino oggettiva indegnità. Nessun diritto nei confronti dell'associazione può essere vantato dai soci che abbiano esercitato recesso, che siano decaduti o esclusi, salvo quanto inderogabilmente garantito dalla legge;

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci. Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera ad eccezione del caso di morosità, consentendo facoltà di replica. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'associazione. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'associazione stessa sia all'esterno per designazione o delega. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non avranno diritto al rimborso della quota annualmente versata. La domanda di associazione delle persone giuridiche, degli Enti e delle Associazioni deve essere firmata dal legale rappresentante e deve contenere la designazione di un delegato in seno all'associazione stessa. Le persone giuridiche e le associazioni dovranno essere rappresentate dal delegato nominato all'atto dell'iscrizione.

Art. 4 – L'Associazione Culturale “Raduga” ha sede in Torino. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede sociale ove se ne ravvisi la necessità, purché non sia trasferita fuori dal Comune di Torino, nonché di aprire sedi secondarie, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci, comunicando tempestivamente il trasferimento dalla sede legale presso i registri nei quali l'associazione è iscritta.

Art.5 – Organi dell'Associazione:

La Assemblea dei Soci

Il Consiglio Direttivo

Il Presidente

Art.6 – L'Assemblea dei soci è composta dalla rappresentanza organica di tutte le Associazioni aderenti e può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, prima della chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea Straordinaria si riunisce su convocazione del Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga necessario o su richiesta scritta di almeno un terzo (1/3) degli associati attivi. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta e segnalata al Consiglio Direttivo. Ogni socio non può ricevere più di tre (3) deleghe. La convocazione dell'Assemblea si effettua con almeno quindici (15) giorni d'anticipo affiggendo nei locali della sede sociale pubblico avviso con indicazione del giorno e ora di ogni convocazione e sede della riunione. L'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è valida se è presente o rappresenta la maggioranza semplice, in prima convocazione, e qualsiasi sia il numero dei soci presenti per la seconda convocazione. L'Assemblea è sovrana, le delibere e le decisioni assunte hanno validità assoluta per i soci presenti anche per gli assenti o dissenzienti. L'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, nella sua assenza dal Vicepresidente.

L'Assemblea Ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- Elegge il Presidente e Il Consiglio Direttivo.
- Approva il Bilancio Preventivo e Consultivo relativamente ad ogni esercizio sociale.
- Approva lo Statuto, l'eventuale Regolamento interno e le relative variazioni.
- Delibera l'entità della quota associativa annuale.
- Delibera l'esclusione e la decadenza degli associati.
- Discute e approva i programmi di attività.

Le delibere sono valide con il consenso della maggioranza semplice degli associati presenti e rappresentati. L'Assemblea Ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta il Presidente, o almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo o un terzo (1/3) degli associati ne facciano richiesta scritta. L'Assemblea Straordinaria delibera su ogni questione istituzionale, normativa o patrimoniale inerente alla vita dell'Associazione operando con il voto della maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati. Delibera sulle modifiche all'Atto Costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento

dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo. La delibera sullo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione si terrà valida solo con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) di tutti gli associati attivi. Il verbale dell'Assemblea viene redatto dal Segretario su apposito libro conservato con cura e responsabilità dello stesso Segretario.

Art.7– Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque (5) e non superiore a tredici (13). I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per due (2) anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati. Il Consiglio Direttivo viene eletto in un atto di votazione semplice. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- Curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea ed in particolare quelle relative al programma delle attività sociali.
- Deliberare e approvare le proposte programmatiche delle diverse Segretarie con il coinvolgimento, fra i collaboratori, anche del personale non associato.
- Convocare l'Assemblea degli associati e stabilire l'agenda della riunione.
- Discutere ed elaborare il Bilancio Preventivo, consultivo e conclusivo.
- Istituire le commissioni di lavoro nominando i responsabili e controllando lo svolgimento prima, durante e dopo l'attività.
- Deliberare sull'ammissione ed esclusione degli associati.
- Gestire e controllare ogni attività programmata, provvede alla stesura del bilancio preventivo e consultivo.
- Curare la gestione dell'Associazione, provvedendo alla riscossione dei contributi, al pagamento delle obbligazioni contratte e alla riscossione dei crediti. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono messi agli atti in fogli semplici che vengono conservati in apposito contenitore e le copie di questi sono resi accessibili a tutti i soci.

Art. 8 – Al Presidente, eletto dal processo elettorale, è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e, su delibera del Consiglio Direttivo, in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, nominato dallo stesso processo. Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea nonché il Consiglio Direttivo e di dare attuazione alle deliberazioni assunte da tali organi. Stipula i contratti e firma la corrispondenza dispositiva che impegni comunque l'Associazione. È responsabile degli scopi della stessa e risponde degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione.

Art.9 – Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, assumendone le medesime responsabilità, doveri e compiti. Il fatto stesso che il Vicepresidente agisca in nome e per conto dell'Associazione attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente, esonerando i terzi da qualsiasi accertamento o responsabilità in merito.

Art. 10 – Il Tesoriere, congiuntamente con il Presidente, cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese. Cura la tenuta del Libro Cassa e di tutti i documenti che riguardano il servizio affidatogli.

Art. 11 – Il Segretario cura la gestione amministrativa dell'Associazione, redige i verbali delle Assemblee degli associati e delle riunioni del Consiglio Direttivo. Custodisce i libri sociali e tutti i documenti dell'Associazione, coadiuva il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo in tutte le loro attività.

Art.12 – Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti.

Art.13 – Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo procederà alla formazione del rendiconto annuale economico e finanziario preventivo o consultivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. I rendiconti approvati dall'Assemblea vengono depositati presso la sede sociale, gli associati hanno la facoltà di chiederne copia. In caso di particolare esigenza l'Assemblea ordinaria per l'approvazione dei rendiconti potrà essere convocata nel più termine di sei (6) mesi.

Art.14 – In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art.15 – Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Con la firma in calce al presente atto, i suddetti nominati accettano e dichiarano che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui agli art. 2382 – 2399 C.C.
Per tutto quanto non previsto in tale statuto valgono le norme in materia del Codice Civile.

Torino, 09/02/2014